

Centro di Ateneo per la Storia dell'Università di Padova (CSUP)

STATUTO

Art. 1 - Istituzione

È istituito, su proposta del Rettore presso l'Università di Padova, ai sensi dell'art. 55 dello Statuto di Ateneo, il Centro di Ateneo denominato "Centro per la Storia dell'Università di Padova" (CSUP).

Il Centro di Ateneo nasce in continuità con il Centro nato nel 1922 quale Istituto per la Storia dell'Università di Padova e operante dal 1963 con la denominazione "Centro per la Storia dell'Università di Padova".

La gestione amministrativo-contabile del Centro è quella relativa alle strutture a gestione autonoma, nelle forme stabilite dall'Ateneo.

Art. 2 - Scopo e finalità operative

Il CSUP si propone di promuovere con rigore scientifico la conoscenza della storia dell'Università di Padova dalle origini ai nostri giorni e dei suoi rapporti con la cultura veneta, italiana ed europea.

A tal fine, il CSUP cura:

- a) l'edizione di fonti, la pubblicazione della rivista "Quaderni per la storia dell'Università di Padova", della collana "Contributi alla storia dell'Università di Padova", di monografie fuori collana e di quanto altro possa contribuire alla conoscenza della storia dell'Università;
- b) l'attività di supporto sia alla didattica, come seminari e incontri di studio, sia alla ricerca scientifica, anche attraverso la promozione di convegni;
- c) la promozione di ricerche originali sulla storia dell'Università predisponendo i mezzi occorrenti allo scopo (quali ad es. premi per le migliori tesi di laurea, di dottorato di ricerca e di post-dottorato destinate alla pubblicazione, borse di studio, contributi per assegni di ricerca, contratti);
- d) la conservazione, l'incremento, la catalogazione e la valorizzazione di una raccolta iconografica e di una raccolta bibliografica specializzata;
- e) il censimento e la riproduzione di fonti manoscritte e a stampa disperse in Italia e all'estero, nonché di epigrafi, cimeli e ogni altro documento od oggetto esistente al di fuori della sede dell'Ateneo;
- f) la conservazione, l'incremento e la schedatura del medagliere e della raccolta di diplomi e stampe.
- g) il CSUP fornisce all'Archivio Generale di Ateneo la più ampia collaborazione scientifica alle attività di conservazione, tutela, ordinamento, restauro, inventariazione e redazione dei mezzi di corredo dei documenti costituenti l'Archivio storico, e partecipa con parere preventivo alle operazioni di scarto.

Il CSUP utilizza per adempire il suo fine i fondi che gli vengono conferiti dall'Università e da altri enti pubblici e privati, che vogliono promuovere le ricerche di storia dell'Università di Padova.

Art. 3 - Sede amministrativa e tipo di amministrazione

Il Centro ha sede presso il palazzo del Bo.

Art. 4 - Organi di governo

Gli organi del Centro sono:

- Il Direttore
- Il Consiglio Direttivo

Art. 5 - Direttore

Il Direttore, individuato tra i docenti universitari in servizio, viene nominato dal Rettore su proposta del Consiglio Direttivo che lo designa d'intesa con il Rettore stesso. Dura in carica tre anni e può essere rinominato una sola volta.

Sceglie fra i membri del Consiglio Direttivo un Vicedirettore, che può sostituirlo in caso di assenza o indisponibilità temporanea.

Il Direttore:

- promuove le attività istituzionali del Centro e le sovrintende;
- rappresenta il Centro nei rapporti con gli organi di governo dell'Ateneo e nei rapporti con i terzi;
- coordina il funzionamento del Centro in base alle linee programmatiche definite dal Consiglio Direttivo, curandone l'attuazione;
- è responsabile, assieme al Responsabile amministrativo, della gestione amministrativa e contabile del Centro;
- predispone, con il supporto del Responsabile amministrativo, tutti gli atti e i documenti previsti per la gestione contabile del Centro così come definiti dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- predispone la relazione scientifico-organizzativa dell'anno trascorso e i programmi annuali e pluriennali dell'attività del Centro;
- dirige il personale assegnato al Centro, coordinandone le attività per quanto riguarda la gestione tecnico-amministrativa;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo.

Art. 6 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- il Direttore;

- 6 docenti (4 della Macroarea 3, 1 per ciascuna delle Macroaree 1 e 2), indicati per ciascuna Macroarea dai Direttori di Dipartimento afferenti alla medesima e proposti dalla Consulta dei Direttori di Dipartimento;
- il Direttore Generale o suo delegato;
- Il Responsabile amministrativo.

Il Consiglio Direttivo può cooptare fino a tre esperti scelti tra figure interne o esterne all'Ateneo che si sono distinte nel campo dello studio della storia dell'Università di Padova; tali componenti cooptati partecipano alle riunioni con funzioni consultive.

Esso ha il compito di:

- definire i criteri generali e le linee di attività del Centro;
- approvare i contratti e le convenzioni;
- approvare tutti gli atti e i documenti previsti per la gestione contabile del centro così come definiti dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- approvare la relazione scientifico-organizzativa dell'anno trascorso e i programmi annuali e pluriennali dell'attività del Centro.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Direttore in seduta ordinaria non meno di due volte l'anno, in seduta straordinaria se sussistono particolari motivi di necessità ed urgenza, e comunque su richiesta della metà dei consiglieri.

In situazioni di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo possono essere adottati dal Direttore e sottoposti a ratifica nella prima seduta successiva.

Art. 7 - Risorse

Costituiscono entrate del bilancio del Centro

- a) le assegnazioni per le proprie attività istituzionali;
- b) le assegnazioni per acquisto di attrezzature, apparati e servizi;
- c) le assegnazioni straordinarie collegate a progetti di innovazione specifici;
- d) i contributi di enti e privati;
- e) i finanziamenti derivanti da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati;
- f) ogni altro fondo specificatamente destinato, per legge o per disposizione del Consiglio di Amministrazione, all'attività del Centro.